

la pena, che se gli debba imporre. Riferiscono della maniera della pena si gli Auocatori, come i Capi del Collegio de i Giudici, è pure usanza, che gli Auocatori propongano la pena, la qual paia acerbiſſima secondo la sorte del delitto; conciosia che l'ufficio di questo Maestrato è di pendere più tosto alla seuerità, che alla clementia. Gli altri sono consueti proporre le pene più leggieri, s'el delitto però non sarà tanto atroce, che luogo ueruno non habbi lasciato alla pietà, oue gli Auocatori più benigni si siano portati, che á Maestrato non si conuiene. Proposte i pareri di tutti, si delibera nel medesimo modo la pena, che'l reo debba patire, che dicemmo di sopra, che erano soliti di farsi i decreti del Senato, doue i pareri de Savi erano uarij: la maniera d'e quali s'io uolessi ridere in questo luogo, oltre che grãnoia recarei al lettore, meritamēte ne potrei essere tenuto sciocco. ne mi par poco hauer detto, che quella sentenza de i Giudici è pronūciata, laquale, ributtate le altre, haurà hauute più ballotte della metà. Parmi, che non uscirò fuor de i termini, se io in questo luogo annotarò due statuti fatti da nostri maggiori con grandissima prudenza. Il primo è, che non hanno uoluto, che niun Maestrato, non che cittadino, potesse essere arbitro, ouero giudice di niuna cosa; ma in ogni cosa hãno uoluto, che la somma autoritã, & arbitrio fusse attribuito à i Consigli, ouero à i Collegij. L'altro è, & non meno utile di quel di sopra, che hanno uoluto, che i Giudici non possano dire à bocca il lor parere, ouero in presenza d'ogn'uno statuire quel, che sentano; ma che con ballotte si discernesse quel, che più tosto uolessero. Imperoche, che la somma autoritã non sia concessa à niun Maestrato, è stato ottimamente ordinato, si perche è pericoloso concedersi, & cōmettersi la somma di qual si uoglia